

# **d.lgs. 196 del 30/6/2003**

## **Codice per la tutela dei dati personali**

(nel seguito “il Codice”)

### **Regolamento attuativo**

#### **1. Titolare del trattamento.**

- 1.1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera f), e dall’art. 28 del Codice, il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco pro-tempore;
- 1.2. Il Titolare come individuato al punto 1 provvederà con proprio atto a tutti gli adempimenti attuativi del Codice non espressamente previsti nel presente regolamento.

#### **2. Responsabili del trattamento interni all’ente.**

- 2.1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 29 del Codice, sono nominati responsabili del trattamento dei dati personali i direttori centrali, i coordinatori e i dirigenti di servizio autonomo, limitatamente a quanto attiene ai trattamenti, indicati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (di seguito DPS.), effettuati da ciascuna direzione, dipartimento o servizio autonomo. La delega comporta la piena responsabilità dell’attuazione del codice, secondo le disposizioni emanate dal Titolare, con particolare riferimento al DPS di cui all’art. 34 del Codice.
- 2.2. Il Direttore Generale, con il supporto tecnico giuridico da lui stesso individuato, è altresì nominato responsabile per tutti i provvedimenti attuativi del Codice che riguardano l’intera organizzazione dell’Ente tra cui, in particolare, la redazione del DPS. Sarà sua cura emanare le disposizioni necessarie per assicurare il pieno coinvolgimento di tutti gli uffici nella redazione del DPS e nell’adozione e attuazione di tutti gli atti di interesse generale.
- 2.3. Ai provvedimenti di carattere generale che dovessero comportare atti di competenza di uno o più servizi, verrà data attuazione dal responsabile di ciascun servizio per le parti di competenza con l’accordo di chi ha emanato il provvedimento di carattere generale ovvero, in assenza di tale accordo, dal titolare.
- 2.4. I responsabili interni inviano al titolare entro il 31/12 di ciascun anno un rapporto scritto sullo stato di attuazione del codice negli ambiti di responsabilità assegnati. Il rapporto è funzionale alla redazione o all’aggiornamento annuale del DPS dell’anno successivo e alla predisposizione del bilancio preventivo dell’ente per l’esercizio successivo. Il primo rapporto è dovuto entro il 31/12/05.
- 2.5. Il titolare mantiene il diritto di effettuare ispezioni e controlli, anche senza preavviso, volti a verificare l’effettiva attuazione dei provvedimenti attuativi del codice in vigore.

#### **3. Incaricati del trattamento**

- 3.1. In attuazione di quanto stabilito dall’art. 30 del Codice, sono individuati, quali incaricati del trattamento dei dati personali, tutti i dipendenti che effettuano trattamento di dati personali sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza l’ausilio di tali strumenti.
- 3.2. Sono inoltre individuati quali incaricati tutti gli operatori e collaboratori esterni all’ente che, con l’ausilio di strumenti elettronici o senza l’ausilio di tali strumenti, effettuano trattamento di dati personali per conto dell’Amministrazione Comunale, mediante strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. e secondo disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale. e sotto il suo diretto controllo.

- 3.3. L'incarico è limitato ai trattamenti previsti dalle mansioni assegnate all'ufficio o al servizio di appartenenza di ciascuno. Con atto successivo, il titolare o il responsabile, se delegato, avrà la facoltà di precisare ulteriormente gli ambiti di incarico di ciascun incaricato, anche individuando categorie omogenee di incarico.
- 3.4. La notifica dell'incarico è associata alla comunicazione all'incaricato, singolarmente o per gruppi omogenei di incarico, dei doveri che il trattamento dei dati personali comporta, in riferimento alle specifiche procedure ed agli strumenti in essere.

#### **4. Responsabili del trattamento esterni all'ente**

- 4.1. I soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati personali in concessione o su incarico dell'ente, attraverso una propria organizzazione, sono individuati come responsabili dei trattamenti effettuati ai sensi dell'art. 29 del codice.
- 4.2. L'attribuzione del ruolo di responsabile di cui al punto 4.1 comporta la definizione di clausole contrattuali specifiche attraverso le quali il titolare del soggetto esterno:
  - 4.2.1. Dichiarare di essere a conoscenza della natura personale, sensibile o giudiziaria dei dati trattati per conto dell'ente e del fatto che il trattamento degli stessi è soggetto alle disposizioni previste dal codice;
  - 4.2.2. Dichiarare di aver adottato i provvedimenti necessari per dare attuazione al codice e si impegna trasmettere all'ente le parti del proprio DPS attinenti ai trattamenti operati per conto dell'ente;
  - 4.2.3. Dichiarare di accettare gli eventuali obblighi integrativi, analiticamente definiti, previsti dall'ente per il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, anche se eccedenti le misure minime di sicurezza;
  - 4.2.4. Si impegna a relazionare annualmente, entro il 31/12 di ogni anno a partire dal 2005, sull'attuazione del codice ed in particolare sulle misure di sicurezza adottate e ad evidenziare immediatamente al committente situazioni anomale o emergenze;
  - 4.2.5. Riconosce il diritto del committente di effettuare ispezioni, anche senza preavviso, volte a verificare l'applicazione delle misure di sicurezza.
- 4.3. Per i contratti in essere dovranno essere avviate le necessarie attività di revisione contrattuale, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

#### **5. Co-titolarità**

- 5.1. In caso di co-titolarità nel trattamento di dati personali con altro titolare, questi mantiene la piena responsabilità della applicazione del Codice per i trattamenti o le parti di trattamento, effettuati sotto la sua responsabilità.

#### **6. Regole per l'adozione di ulteriori atti amministrativi attuativi del codice.**

- 6.1. Gli atti amministrativi necessari per dare attuazione al codice nei diversi contesti operativi dell'ente sono adottati dal titolare o dal responsabile, se designato, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento.
- 6.2. In caso di definizione di nuove procedure operative ovvero di acquisizione o di realizzazione di soluzioni informatiche a supporto del perseguimento delle finalità dell'ente che comportino il trattamento di dati personali, è verificato il rispetto degli articoli 3 e 22 del codice.
- 6.3. In caso di acquisizione di strumenti elettronici rilevanti al fine del trattamento dei dati personali e dell'attuazione delle misure minime di sicurezza, è richiesta all'installatore dichiarazione ai sensi della regola 26 del disciplinare tecnico, allegato B del Codice.